

*A tutti i sigg.ri Clienti*

*Loro sedi*

*Of counsel*

Dott. Sandro Guarnieri

Dott. Marco Guarnieri

Dott. Corrado Baldini

Dott. Paolo Fantuzzi

Dott.ssa Clementina Mercati

Dott.ssa Sara Redeghieri

Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Dott.ssa Veronica Praudi

Dott.ssa Federica Lusenti

Dott. Andrea Friggeri

Dott. Matteo Giovannini

Dott.ssa Nunzia Riviaccio

Avv. Francesca Palladi

Reggio Emilia, lì 03/12/2025

## **CIRCOLARE N. 54/2025**

### **Approfondimento**

#### **Oggetto: Il regime fiscale degli omaggi – Imposte sui redditi, IRAP e IVA**

La concessione di omaggi da parte delle imprese e, più in generale, dei soggetti economici (incluse le associazioni professionali e gli esercenti arti e professioni) rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze. Con la presente circolare riepiloghiamo il regime fiscale degli omaggi nell'ambito delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA, evidenziando in particolare le novità introdotte per il 2025 in tema di pagamenti tracciabili e di fringe benefit.

#### **1. OMAGGI AI CLIENTI**

##### **1.1 Imposte sui redditi**

##### **1.1.1 Obbligo di pagamento con mezzi tracciabili per la deducibilità – Novità dal 2025**

A decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2024 (quindi, per i soggetti "solari", dal 2025), le spese di rappresentanza e le spese per omaggi ai clienti sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP solo se il relativo pagamento è effettuato **con mezzi di pagamento tracciabili**.

In particolare, il nuovo ultimo periodo dell'art. 108, comma 2, del TUIR (introdotto dalla legge di bilancio 2025 e coordinato con il DL 84/2025) prevede che la deducibilità di tali oneri sia subordinata all'utilizzo di:

- versamento bancario o postale;
- altri strumenti di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (ad esempio, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari, sistemi di pagamento tramite app – quali Satispay, Paypal, Apple Pay, Google Pay – collegati a conti o carte).

#### **SGB & Partners**

Sede legale

Via Meuccio Ruini, 10

42124 Reggio Emilia

CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069

Fax +39 0522 941885

Mail [info@sgbstudio.it](mailto:info@sgbstudio.it)

Web [www.sgbstudio.it](http://www.sgbstudio.it)

Restano invece **escluse dal nuovo obbligo di tracciabilità**, e quindi deducibili a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato (fermo restando l'onere di idonea documentazione):

- le spese di pubblicità;
- le spese di sponsorizzazione;
- le spese per omaggi ai dipendenti.

#### **1.1.2 Deducibilità degli omaggi ai clienti**

Tenuto conto della condizione appena descritta, in linea generale gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili:

- a. se il pagamento è eseguito con **mezzi di pagamento tracciabili**, come sopra indicato;
- b. **interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50,00 euro**;
- c. nel periodo d'imposta di sostenimento della spesa, **entro i limiti percentuali previsti dall'art. 108, comma 2, TUIR per le spese di rappresentanza, se il valore unitario dell'omaggio supera 50,00 euro ovvero vengano dati in omaggio prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse** (es. tessere per entrare al cinema, carnet per centri benessere), rientrando tali oneri tra le c.d. spese di rappresentanza.

Le spese di rappresentanza sono deducibili in misura pari a:

- 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

In presenza di pagamenti non tracciati, la spesa non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi anche qualora siano rispettati i limiti di valore e di inerenza sopra indicati.

#### **1.1.3 Determinazione del "valore unitario" dell'omaggio**

Al fine di verificare il superamento del limite di 50,00 euro, occorre fare riferimento:

- al regalo nel suo complesso (ad esempio, il cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;
- al valore unitario del bene come segue:
  - per i beni acquistati da terzi, al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione (trasporto, imballaggio, eventuale personalizzazione, ecc.);
  - per i beni autoprodotti dall'impresa, al valore normale/di mercato dell'omaggio, determinato ai sensi dell'art. 9 TUIR.

Il coordinamento tra imposte dirette e IVA fa sì che, per gli omaggi che costituiscono spese di rappresentanza, il limite di 50,00 euro sia rilevante sia per la deducibilità del costo sia per la detraibilità dell'IVA (si veda anche il paragrafo 1.3).

#### **SGB & Partners**

Sede legale  
Via Meuccio Ruini, 10  
42124 Reggio Emilia  
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069  
Fax +39 0522 941885  
Mail [info@sgbstudio.it](mailto:info@sgbstudio.it)  
Web [www.sgbstudio.it](http://www.sgbstudio.it)

#### **1.1.4 Beni rientranti nell'attività propria dell'impresa (beni autoprodotti)**

Per i beni la cui ideazione, produzione e commercializzazione rientra nell'attività propria dell'impresa (c.d. beni autoprodotti):

- ai fini della qualificazione della spesa come di rappresentanza, rileva il valore di mercato dell'omaggio;
- una volta accertato che il valore di mercato è superiore a 50,00 euro (e che, quindi, l'omaggio costituisce spesa di rappresentanza), ai fini del calcolo del plafond di deducibilità concorre per intero il costo di produzione effettivamente sostenuto dall'impresa, a prescindere dal fatto che tale costo sia inferiore o superiore a 50,00 euro.

Ne consegue che:

- se l'omaggio autoprodotto ha un valore di mercato superiore a 50,00 euro (ad esempio, 80,00 euro) e un costo di produzione inferiore (ad esempio, 40,00 euro), l'omaggio è spesa di rappresentanza da assoggettare ai limiti dell'art. 108, comma 2, TUIR, assumendo a tal fine il costo di produzione (40,00 euro);
- se il valore normale dell'omaggio autoprodotto è pari o inferiore a 50,00 euro, il costo di produzione effettivamente sostenuto è integralmente deducibile.

In tutti i casi rimane ferma, come visto, la necessità che il pagamento sia eseguito con mezzi tracciabili per poter fruire della deduzione.

### **1.2 IRAP**

#### **1.2.1 Soggetti IRES e soggetti IRPEF che hanno optato per il regime del bilancio**

Per le società di capitali e gli enti commerciali, nonché per gli imprenditori individuali e le società di persone che hanno optato per la determinazione della base imponibile IRAP "da bilancio", le spese di rappresentanza (incluse quelle per omaggi ai clienti) concorrono alla formazione del valore della produzione netta nell'importo stanziato a conto economico, purché correttamente classificate in voci rilevanti ai fini IRAP.

A partire dal 2025, tuttavia, tali spese risultano deducibili ai fini IRAP solo se sostenute con mezzi di pagamento tracciabili, in coerenza con il nuovo ultimo periodo dell'art. 108, comma 2, TUIR. In caso di pagamento in contanti, la spesa rimane indeducibile sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP.

#### **1.2.2 Soggetti IRPEF che non hanno optato per il regime del bilancio**

Per gli imprenditori individuali e le società di persone che non hanno optato per il regime "da bilancio", gli omaggi ai clienti non sono deducibili ai fini IRAP, poiché l'art. 5-bis del DLgs. 446/97 elenca tassativamente i costi deducibili, fra i quali non figurano gli oneri diversi di gestione in cui rientrano, in base alla classificazione civilistica per natura, gli omaggi.

Le istruzioni ai modelli dichiarativi hanno, in passato, suggerito un'interpretazione meno rigida per gli omaggi di importo non superiore a 50,00 euro; tuttavia, in

assenza di modifiche normative espresse, la prudenza suggerisce di considerare in linea generale tali spese indeducibili ai fini IRAP per i soggetti IRPEF che applicano il metodo “fiscale”.

### **1.3 IVA**

#### **1.3.1 Beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa**

Dal coordinamento tra l'art. 2, comma 2, n. 4), del DPR 633/72 e l'art. 19-bis1, comma 1, lett. h), del medesimo decreto, deriva che, per i beni la cui produzione o commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA.

Infatti, l'art. 19-bis1, comma 1, lett. h), del DPR 633/72 prevede che sia detraibile l'IVA assolta su beni e servizi che danno luogo a spese qualificabili come di rappresentanza agli effetti delle imposte sui redditi, tra cui rientrano gli omaggi, salvo che si tratti di beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro.

In sintesi:

- se il costo unitario del bene non supera 50,00 euro, l'IVA è detraibile e la successiva cessione gratuita resta comunque fuori campo IVA;
- se il costo unitario del bene supera 50,00 euro, l'IVA è indetraibile e la cessione gratuita rimane parimenti esclusa dal campo di applicazione dell'imposta.

#### **1.3.2 Beni rientranti nell'attività propria dell'impresa**

Per i beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa (beni oggetto di produzione o commercio):

- le cessioni gratuite sono soggette ad IVA, a prescindere dal costo o valore del bene (art. 2, comma 2, n. 4, DPR 633/72);
- l'IVA assolta all'atto dell'acquisto è integralmente detraibile;
- in caso di cessione gratuita, la base imponibile è costituita dal costo di acquisto o di produzione dei beni (art. 13, comma 2, lett. c, DPR 633/72);
- la rivalsa IVA non è obbligatoria: l'imposta può rimanere a carico del cedente, costituendo per quest'ultimo un costo indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.

In assenza di rivalsa, l'operazione può essere documentata alternativamente:

- mediante autofattura elettronica (codice tipo documento “TD27”), emessa singolarmente per ciascuna cessione gratuita oppure, se possibile, in forma riepilogativa per le cessioni effettuate nel mese con l'indicazione del prezzo di acquisto dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta, specificando anche che trattasi di “autofattura per omaggi”;
- mediante annotazione su un apposito “registro degli omaggi”, nel quale indicare l'ammontare complessivo dei prezzi di acquisto dei beni ceduti gratuitamente in ciascun giorno, distinto per aliquota.

#### **1.3.3 Cessioni gratuite di beni in Paesi Comunitari**

#### **SGB & Partners**

Sede legale

Via Meuccio Ruini, 10

42124 Reggio Emilia

CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069

Fax +39 0522 941885

Mail [info@sgbstudio.it](mailto:info@sgbstudio.it)

Web [www.sgbstudio.it](http://www.sgbstudio.it)

Gli omaggi inviati in altro Paese membro dell'Unione Europea non danno luogo ad una cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41 del DL n. 331/1993, in quanto uno dei requisiti essenziali affinché l'operazione si qualifichi come intracomunitaria - e quindi soggetta a IVA nel Paese membro di destinazione - è costituito dal titolo oneroso. Di conseguenza, per tali operazioni si applica la normativa interna vista nei paragrafi precedenti.

### **1.3.4 Cessioni gratuite di beni in Paesi Extracomunitari**

Le cessioni di beni a titolo gratuito soggette ad IVA effettuate in favore di residenti in Paesi non appartenenti alla Unione Europea costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili a norma dell'articolo 8, lettere a) e b), del D.P.R. n. 633/72, con obbligo di emissione della fattura. L'onerosità dell'operazione non costituisce un elemento qualificante delle esportazioni ai fini IVA, per cui, a differenza della UE, rientrano nel regime di non imponibilità, oltre alle cessioni a titolo oneroso, anche quelle gratuite.

Per l'applicazione della non imponibilità è ovviamente necessario che l'impresa donante sia in grado di provare l'uscita di beni dall'Unione Europea.

Qualora la cessione a titolo gratuito non rientri nel campo di applicazione dell'IVA (ad esempio: omaggi di beni non prodotti o commercializzati dall'impresa), si può evitare l'emissione di una vera e propria fattura, in quanto per espletare le formalità doganali sarà sufficiente una fattura pro-forma (o lista valorizzata).

Le cessioni all'esportazione effettuate a titolo gratuito, pur configurandosi come esportazioni non imponibili, sono escluse, per la mancanza del corrispettivo, ai fini del calcolo del *plafond* degli esportatori abituali.

## **2. OMAGGI AI DIPENDENTI**

### **2.1 Imposte sui redditi**

#### **2.1.1 Deducibilità per il datore di lavoro**

Nella determinazione del reddito d'impresa, il costo degli omaggi destinati ai dipendenti è normalmente deducibile ai sensi dell'art. 95, comma 1, TUIR, in quanto rientra tra le spese per prestazioni di lavoro (ivi comprese le liberalità in denaro o in natura riconosciute ai lavoratori).

È importante sottolineare che le spese per omaggi ai dipendenti non rientrano tra le spese di rappresentanza e, pertanto, **non sono soggette al nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti** introdotto per le spese di rappresentanza e per gli omaggi ai clienti. La deducibilità di tali costi prescinde dal mezzo di pagamento utilizzato, purché la spesa sia adeguatamente documentata e inerente al rapporto di lavoro.

#### **SGB & Partners**

Sede legale

Via Meuccio Ruini, 10

42124 Reggio Emilia

CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069

Fax +39 0522 941885

Mail [info@sgbstudio.it](mailto:info@sgbstudio.it)

Web [www.sgbstudio.it](http://www.sgbstudio.it)

Per alcune specifiche categorie di spese (istruzione, educazione, ricreazione, assistenza sociale e culto) resta fermo il limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'art. 100, comma 1, TUIR.

### **2.1.2 Tassazione per il dipendente**

Ai sensi dell'art. 51 TUIR, ai fini della tassazione in capo al dipendente delle erogazioni liberali ricevute dal datore di lavoro, occorre distinguere tra:

#### **a) Erogazioni liberali in denaro**

Le somme erogate in denaro costituiscono, in via ordinaria, reddito di lavoro dipendente integralmente imponibile, salvo il caso in cui siano riconducibili a specifiche esclusioni o agevolazioni previste da norme speciali.

#### **b) Erogazioni liberali in natura (fringe benefit)**

I beni ceduti e i servizi prestati gratuitamente (o a condizioni di particolare favore) ai dipendenti non concorrono a formare il reddito se, nel periodo d'imposta, hanno un valore complessivo non superiore a 258,23 euro.

Se tale soglia viene superata anche di poco, l'intero valore dei fringe benefit percepiti nel periodo diviene imponibile.

#### **Fringe benefit – soglie elevate per il 2025**

Per il triennio 2025, 2026 e 2027 legge di bilancio 2025 ha elevato le soglie di non imponibilità, prevedendo che non concorra a formare reddito di lavoro dipendente il valore dei beni e servizi di cui all'art. 51, comma 3, TUIR (fringe benefit), entro i seguenti limiti:

- 1.000,00 euro, per i lavoratori dipendenti senza figli fiscalmente a carico;
- 2.000,00 euro, per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Nel computo di tali soglie possono essere ricomprese anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dal datore di lavoro per il pagamento:

- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l'affitto della prima casa;
- degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Per poter applicare il limite più elevato (2.000 euro), il lavoratore dovrà dichiarare al datore di lavoro di avere figli fiscalmente a carico e fornire i relativi codici fiscali. In assenza di tale dichiarazione, si applica il limite ordinario di 1.000 euro.

La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre dell'anno in cui i benefit sono erogati.

Resta ferma la disciplina generale: qualora il valore complessivo dei fringe benefit concessi nel 2025 superi il limite applicabile (1.000 o 2.000 euro), l'intero importo diviene imponibile sia ai fini fiscali che contributivi.

### **2.2 IRAP**

Gli omaggi ai dipendenti rientrano, in linea generale, tra i costi del personale e, pertanto, sono indeducibili ai fini IRAP per tutti i soggetti che determinano la base

#### **SGB & Partners**

Sede legale  
Via Meuccio Ruini, 10  
42124 Reggio Emilia  
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069  
Fax +39 0522 941885  
Mail [info@sgbstudio.it](mailto:info@sgbstudio.it)  
Web [www.sgbstudio.it](http://www.sgbstudio.it)

imponibile secondo il metodo “da bilancio”, salvo quanto previsto dalle specifiche deduzioni per il costo del lavoro (ad esempio, deduzione integrale del costo dei dipendenti a tempo indeterminato).

Per i soggetti IRPEF che applicano il metodo “fiscale”, i costi per omaggi ai dipendenti sono ugualmente indeducibili, non rientrando tra quelli elencati dall’art. 5-bis del DLgs. 446/97, salvo che siano destinati a lavoratori per i quali è prevista la deducibilità analitica dei relativi costi (es. dipendenti a tempo indeterminato o addetti alla ricerca e sviluppo), nei limiti delle specifiche disposizioni.

### **2.3 IVA**

#### **a. Beni rientranti nell’attività propria dell’impresa**

Se l’omaggio ai dipendenti è costituito da beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa (beni prodotti o commercializzati dalla stessa):

- l’IVA assolta all’acquisto è detraibile;
- la cessione gratuita ai dipendenti è imponibile ai fini IVA, secondo le regole viste per gli omaggi ai clienti (paragrafo 1.3.2), con possibilità di non esercitare la rivalsa.

#### **b. Beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa**

Quando l’omaggio ai dipendenti riguarda beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa:

- tali beni non sono considerati inerenti all’attività e, pertanto, l’IVA relativa è indetraibile;
- la cessione gratuita ai dipendenti è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4), DPR 633/72.

Analoghe considerazioni valgono per i servizi acquistati per essere resi gratuitamente ai dipendenti (es. servizi benessere, viaggi, ecc.): l’IVA sull’acquisto è indetraibile e la successiva prestazione gratuita è fuori campo IVA.

### **3. CONCESSIONE DI “BUONI ACQUISTO” (VOUCHER)**

È ormai prassi diffusa concedere omaggi sotto forma di “buoni acquisto” (voucher), che consentono al beneficiario l’acquisto di beni o servizi presso esercizi convenzionati.

#### **3.1 Trattamento ai fini IVA**

La disciplina IVA applicabile all’emissione, al trasferimento e al riscatto dei voucher è contenuta negli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater e 13, comma 5-bis, DPR 633/72 (come modificati dal DLgs. 141/2018 di recepimento della direttiva 2016/1065/UE) e si applica ai buoni emessi successivamente al 31.12.2018.

I voucher (o “buoni corrispettivo”) sono definiti come strumenti che contengono l’obbligo di essere accettati come corrispettivo, totale o parziale, a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, riportando le informazioni necessarie a individuare i beni/servizi cedibili o i potenziali cedenti/prestatori.

#### **SGB & Partners**

Sede legale  
Via Meuccio Ruini, 10  
42124 Reggio Emilia  
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069  
Fax +39 0522 941885  
Mail [info@sgbstudio.it](mailto:info@sgbstudio.it)  
Web [www.sgbstudio.it](http://www.sgbstudio.it)

La disciplina distingue tra:

- **buoni “monouso”**: quando, al momento dell’emissione, sono già noti tutti gli elementi che consentono di determinare il trattamento IVA (natura, qualità, quantità dei beni/servizi, aliquota applicabile). In tal caso, la cessione di beni o la prestazione di servizi cui il buono dà diritto si considera effettuata all’atto dell’emissione del buono e di ciascun suo trasferimento, con applicazione dell’IVA in tali momenti;
- **buoni “multiuso”**: quando il trattamento IVA non è noto al momento dell’emissione (es. buoni spendibili per beni con aliquote diverse). In tale ipotesi, l’operazione si considera effettuata solo nel momento in cui il buono è utilizzato, dando luogo ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi (l’esigibilità dell’imposta sorge, quindi, secondo le ordinarie regole di cui all’art. 6 del D.P.R. 633/72).

### **3.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette**

Per le imprese che concedono voucher ai propri clienti:

- il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni acquisto segue la disciplina delle spese di rappresentanza (e, quindi, dal 2025, è deducibile solo se il pagamento è tracciabile, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 108, comma 2, TUIR);
- occorre distinguere, come per gli omaggi in natura, tra buoni di valore unitario non superiore a 50,00 euro (costo integralmente deducibile) e buoni di valore superiore, da assoggettare ai limiti quantitativi previsti per le spese di rappresentanza.

Quando i buoni acquisto sono concessi ai dipendenti, il loro valore costituisce, in linea generale, fringe benefit ai sensi dell’art. 51, comma 3 e 3-bis, TUIR, concorrendo alla formazione del reddito nel rispetto dei limiti di non imponibilità sopra richiamati (1.000/2.000 euro a seconda della presenza di figli fiscalmente a carico).

### **4. BUFFET, PRANZI E CENE DI NATALE**

Accanto agli omaggi tradizionali (cesti, regali aziendali, voucher), è frequente l’organizzazione di buffet, pranzi o cene di Natale offerti dall’impresa ai dipendenti e/o ai clienti.

- a) Trattandosi di somministrazione di alimenti e bevande, dette spese sono deducibili nella misura del 75% a norma dell’art. 109, quinto comma del TUIR.
- b) Se l’iniziativa è rivolta solo ai dipendenti (e, si ritiene, ai loro familiari), dato che non ha finalità promozionali non rappresenta una spesa di rappresentanza, ma rientra tra i cc.dd. oneri di utilità sociale (spese sostenute nei confronti della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per finalità di istruzione, educazione, ricreazione ecc.) deducibili nel limite del 5 per mille del costo del lavoro.

Quindi le spese per cene e pranzi rivolti a dipendenti e loro familiari sono

#### **SGB & Partners**

Sede legale  
Via Meuccio Ruini, 10  
42124 Reggio Emilia  
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069  
Fax +39 0522 941885  
Mail [info@sgbstudio.it](mailto:info@sgbstudio.it)  
Web [www.sgbstudio.it](http://www.sgbstudio.it)



deducibili nella misura del 75% entro il limite massimo del 5 per mille del costo del lavoro.

- c) Se, invece, il pranzo o la cena sono rivolti anche o solo ad altri soggetti (clienti, fornitori, istituzioni ecc.), il relativo costo ha natura di spesa di rappresentanza e, quindi, è deducibile nella misura del 75% entro il limite previsto per le spese di rappresentanza:
- 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
  - 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
  - 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
- d) Ai fini IRAP:
- il costo è indeducibile se il pranzo o la cena sono offerti solo ai dipendenti salvo che rientrino nella deduzione per il costo residuo del personale (esempio per i dipendenti a tempo indeterminato);
  - se il pranzo o la cena sono offerti solo o anche ad altri soggetti, il costo è deducibile da parte dei soggetti IRES o IRPEF che abbiano optato per il metodo del bilancio, mentre è indeducibile per i soggetti IRPEF che applicano il metodo fiscale.
  - L'IVA è sempre indetraibile trattandosi di spese considerate non inerenti all'attività.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

***SGB & Partners - Commercialisti***

**SGB & Partners**

Sede legale

Via Meuccio Ruini, 10

42124 Reggio Emilia

CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069

Fax +39 0522 941885

Mail [info@sgbstudio.it](mailto:info@sgbstudio.it)

Web [www.sgbstudio.it](http://www.sgbstudio.it)